PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

In merito ai documenti relativi alle proroghe disposte dal Comando dell'Arma dei carabinieri nei confronti di altri militari, la Commissione osserva che trattasi di nuova domanda di accesso formulata dall'odierno ricorrente e sulla quale l'amministrazione non si è pronunciata nel provvedimento oggi impugnato. Peraltro, rispetto a tali documenti, la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei militari nei cui confronti la proroga del trasferimento è stata concessa e ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile con riferimento ai documenti relativi al Luogotenente

Con riguardo ai documenti relativi agli altri militari, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal brigadiere ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.ssa
contro
Amministrazione resistente : Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. "....." di

Fatto

La prof.ssa, docente a tempo indeterminato presso l'I.T.I.S. "....." di , alla quale era stata inviata contestazione per doglianze sui suoi obblighi professionali , mosse dagli studenti nell'assemblea del 15-12-2007, con istanza del 22-2-2008, al fine di tutelare i suoi diritti nelle competenti sedi , ha chiesto al Dirigente di detto Istituto copia della richiesta di assemblea, del verbale della stessa e del documento inviato ad esso Dirigente .

Con nota del 15-3-2008 il Dirigente ha rinviato l'accesso alla conclusione del procedimento , e ciò "a tutela dei soggetti minori che hanno rappresentato le doglianze".

Con atto dell'11-4-2008, pervenuto il 17-4-2008, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione. Nella seduta del 9 maggio 2008 la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati individuabili soltanto dal Dirigente, nelle persone dei genitori dei minori che hanno richiesto l'assemblea e partecipato alla stessa, ha disposto che tale Dirigente provvedesse:

1) a dare comunicazione della richiesta di accesso a detti controinteressati, avvertendoli che entro dieci giorni da tale comunicazione potranno presentare motivata opposizione alla domanda di accesso;

2) ad inviare a questa Commissione copia di eventuali opposizioni oppure a comunicare la mancanza di opposizioni.

In data 23 luglio u.s. l'amministrazione ha dimostrato di aver assolto l'incombente, allegando gli atti di opposizione all'accesso dei controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo occorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego o di differimento come nel caso in esame. Peraltro, le circostanze addotte dai controinteressati stessi nell'atto di opposizione (timore di subire "ritorsioni" da parte della ricorrente nel corso dell'anno scolastico successivo), non attengono al bilanciamento di interessi che rappresenta la *ratio* della comunicazione ai terzi controinteressati. Al riguardo la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un differimento fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Nel caso di specie il suddetto bilanciamento deve essere risolto a favore dell'accedente, atteso che i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza sembrerebbero essere dati comuni e quindi recessivi rispetto all'esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241/90. per questi motivi si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

Sull'accessibilità degli autori di denunce, segnalazioni o esposti si riporta per la sua chiarezza una decisione del giudice amministrativo di secondo grado giusta la quale: "Nell'ordinamento delineato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto di diritti deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza - foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggono al controllo dell'autorità giudiziaria -, atteso che, per un verso, la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana e, per altro verso, l'eccessiva tempestività dell' accesso può tutt'al più giustificarne un breve differimento se ciò è opportuno per gli sviluppi dell'istruttoria" (Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 1998, n. 823; negli stessi termini, più recentemente, Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).

Per questi motivi si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.
contro
Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture- Direzione generale del personale- Ufficio concorsi

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 4 posti di dirigente. In base alla graduatoria di merito stilata all'esito della procedura concorsuale l'ing. figurava al sesto posto. Riferisce altresì di aver appreso "informalmente" delle assunzioni disposte dall'amministrazione, ancor prima della pubblicazione della graduatoria, nei confronti dei candidati vincitori della procedura concorsuale.

Risulta inoltre al ricorrente che l'amministrazione avrebbe stipulato un numero di contratti superore a quello dei posti messi a concorso, avvalendosi della facoltà di scorrimento della graduatoria di merito. Pertanto con istanza di accesso ricevuta dalla parte resistente lo scorso 16 giugno, l'ing. chiedeva copia dei contratti di lavoro stipulati dal Ministero successivamente alla procedura concorsuale di cui sopra e di tutti "gli atti e i provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei suddetti contratti di lavoro".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 12 agosto l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente non è controvertibile, trattandosi di documenti relativi al concorso al quale lo stesso ha preso parte, collocandosi a ridosso delle posizioni utili per l'assunzione.

Gli atti richiesti con l'istanza del giugno scorso, invero, appaiono funzionali a verificare che l'amministrazione non sia incorsa in una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere – segnatamente la disparità di trattamento – nella conclusione dei contratti di lavoro oggetto dell'istanza di ostensione. Le considerazioni che precedono, ovviamente, rilevano in quanto i documenti richiesti siano stati effettivamente formati o detenuti dall'amministrazione, atteso che lo stesso ricorrente riferisce di averne avuto notizia in via informale e che, dunque, la loro esistenza è meramente presunta dall'ing.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

..... Viceversa si applica il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Inoltre, con riferimento specifico ai contratti di lavoro (ove stipulati), la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei lavoratori assunti con tali contratti e ai quali il presente gravame va notificato, essendo, viceversa, immediatamente ostensibili il decreto di approvazione della graduatoria, gli atti con i quali il Ministero ha deciso di stipulare i contratti richiesti, nonché gli atti di spesa coi quali la resistente si è determinata alla saturazione dei fondi previsti a copertura della procedura concorsuale.

PQM

La Commissione, parzialmente decidendo, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Quanto ai contratti di lavoro richiesti dal ricorrente, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'Ing. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006, riservando la relativa decisione.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "....." di

Fatto

Il prof., docente abilitato all'insegnamento di matematica e fisica presso le classi IA IC e IIC dell'istituto resistente, riferisce di aver subito una sanzione disciplinare nel mese di giugno 2008 dovuta ad asserite gravi mancanze nel processo di valutazione della classe IA effettuato a conclusione del primo trimestre. Conseguentemente, in data 19 giugno u.s. l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso ai verbali degli scrutini delle classi IA, IC e IIC sia di fine trimestre che di fine anno scolastico.

In data 24 giugno il Dirigente dell'istituto chiedeva al di formalizzare la richiesta per iscritto. Dopo aver rinnovato la richiesta, in data 10 luglio u.s. il Dirigente negava l'accesso, in quanto i documenti richiesti sarebbero coperti da segreto di ufficio e quindi riservati. Inoltre, nel provvedimento impugnato, un ulteriore motivo di diniego è rappresentato dal non aver il ricorrente partecipato agli scrutini per le classi IC e IIC. Contraddittoriamente, poi, il citato provvedimento concede l'accesso ai verbali della classe IA, invitando il ricorrente a concordare con gli uffici amministrativi le modalità dell'accesso.

Contro tale provvedimento il in data 7 agosto u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 11 settembre u.s. sono pervenute le controdeduzioni di parte resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo si rileva il carattere non riservato degli scrutini di classe e dei relativi verbali, come in più di un'occasione ricordato dal giudice amministrativo (tra le altre, TAR Catania, Sez. III, 28 gennaio 2003, n. 129). Tale profilo, d'altronde, è confermato dalla stessa amministrazione nel momento in cui concede l'accesso ai documenti richiesti sia pure soltanto per una delle tre classi richieste dall'odierno ricorrente. Quanto all'interesse a conoscere anche i verbali degli scrutini relativi alle altre due classi (IC e IIC) esso sussiste contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto nel provvedimento impugnato.

Appare evidente, invero, che essendo titolare di alcuni insegnamenti nelle classi da ultimo citate il sia titolare di interesse sufficientemente qualificato all'ostensione dei relativi verbali, nonostante l'assenza alle sedute durante le quali i verbali stessi sono stati redatti. Ciò anche in considerazione della sanzione disciplinare irrogata all'odierno ricorrente le cui ragioni sembrano in stretto collegamento con i documenti oggetto dell'istanza. Le circostanze addotte da parte resistente a tale riguardo e relative all'assenza di collegamento tra i documenti richiesti e la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente appaiono, pertanto, destituite di giuridico fondamento. Per tali motivi il diniego opposto è illegittimo e l'accesso deve essere consentito.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria

Fatto

Il sig., assistente del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni accusava alcune patologie per le quali gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio nel 1995. Al fine di poter usufruire del congedo straordinario per cure termali chiedeva all'amministrazione, con istanza del 8 aprile 2008, di poter accedere alla documentazione attestante la dipendenza da causa di servizio della patologia riportata. L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta e contro il silenzio formatosi il sig. ha presentato ricorso (non recante data alcuna e pervenuto il 12 agosto u.s.) chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi in data 8 maggio 2008 e che l'istanza di riesame, priva di data, è pervenuta il 12 agosto 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sigg.ri e
contro
Amministrazione resistente: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di

Fatto

Il sig. riferisce di essere proprietario di un immobile sito in insieme alla sorella Nel gennaio 2003 i proprietari decidevano di avviare i lavori di ristrutturazione del suddetto immobile al fine di eliminarne le barriere architettoniche. I lavori, progettati e diretti dall'arch., risultavano (una volta conclusi) assolutamente difformi rispetto ai progetti depositati in Comune. Di talché gli odierni ricorrenti si rifiutavano di corrispondere la parcella richiesta dall'arch. per un importo di 35.000 euro. La vicenda veniva portata all'esame del giudice civile, dove tutt'ora è pendente una causa per opposizione a decreto ingiuntivo nel frattempo emesso in base alla parcella non onorata e vidimata dal Consiglio dell'ordine resistente.

Successivamente, in data 2 agosto 2007, i sigg.ri, ritenendo che il presidente del consiglio dell'ordine degli architetti avesse violato le norme deontologiche in materia di vigilanza del consiglio medesimo sull'attività svolta dai suoi iscritti relativamente alla vicenda in questione, presentavano esposto nei confronti del presidente e dell'architetto

In data 2 luglio 2008 gli odierni ricorrenti hanno inoltre presentato richiesta di accesso al verbale della resistente in cui è stato analizzato l'esposto sia nei confronti del che del Il consiglio dell'ordine in data 28 e 30 luglio ha negato l'accesso con riferimento al verbale in cui è stato esaminato l'esposto nei confronti del, ritenendo gli istanti non titolari di interesse qualificato all'ostensione, consentendolo rispetto al verbale di "presentazione" al consiglio della vicenda concernente i fratelli, chiedendo, con riferimento a quest'ultimo, il rimborso dei costi di riproduzione e di euro 20,00 per diritti di visura e ricerca.

Contro tali determinazioni i fratelli, in data 7 agosto u.s. hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione, impugnando, oltre agli atti appena menzionati, anche l'ulteriore provvedimento di rigetto, sempre del 28 luglio, relativo al rilascio della parcella presentata dal nonché alla copia della parcella liquidata dalla relativa commissione. In tale ultimo caso il consiglio ha negato l'accesso, oltre che per mancato pagamento di euro 70,00, anche per carenza di interesse dei richiedenti.

Diritto

Con riferimento all'ultimo dei provvedimenti impugnati col presente gravame, e con specifico riguardo ai costi richiesti da parte resistente, la Commissione non può che rilevare come ai sensi della normativa vigente in materia di accesso, l'esercizio dello stesso – una volta riconosciuto dall'amministrazione – è subordinato solo ed esclusivamente ai costi di riproduzione necessari per predisporre le copie a favore dell'accedente. Non si giustifica, pertanto, la richiesta di 70,00 euro formulata dal

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Consiglio dell'ordine che, in quanto tale, si atteggia a illegittima misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo perfetto.

Quanto alle prime due determinazioni impugnate, la Commissione rileva la titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. La conoscenza dei verbali e delle statuizioni in esso contenute concernenti l'esposto presentato vale, invero, a qualificare in modo sufficientemente preciso l'interesse dei richiedenti, anche in considerazione della vicenda che fa da sfondo al presente gravame e che evidentemente mette in rapporto i ricorrenti con l'architetto Pertanto si ritiene che il ricorso debba essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare- I reparto – II divisione – Reclutamento sottufficiali

Fatto

Il sig. riferisce di aver partecipato al concorso allievi Marescialli indetto con bando pubblicato sulla G.U. del 19 dicembre 2003 risultando, all'esito delle prove, idoneo non vincitore. In data 21 maggio 2008 l'odierno ricorrente chiedeva all'amministrazione di poter accedere alle tipologie di onorificenze rilasciate ad alcuni candidati nonché "conferma del fatto che i partecipanti al concorso hanno svolto servizio presso la Marina Militare".

In data 11 giugno 2008 l'amministrazione negava l'accesso; contro tale diniego, in data 1 luglio, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 28 luglio), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione del provvedimento impugnato da parte del ricorrente che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c)*, ne determina l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: INPS - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato istanza di accesso, ricevuta dall'amministrazione in data 8 maggio 2008, con la quale il richiedente chiedeva l'accesso ai seguenti documenti:

1) attestazione comprovante la data di inizio e la data di fine del periodo di malattia riferito al certificato di malattia rilasciato dal dott. in data 29 settembre 2003;

2) attestazione del giorno preso come riferimento per il calcolo degli emolumenti corrisposti al ricorrente per il indennità di malattia;

3) attestazione delle date di inizio e fine di ogni periodo di malattia usufruito dal ricorrente nell'anno 2003 e relativi corrispettivi economici corrisposti;

4) totale giornate malattia per l'anno 2003.

Non avendo ottenuto risposta all'istanza predetta, in data 1 luglio 2008 il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 28 luglio), chiedendo il rilascio dell'intera documentazione di cui ai punti 1-4.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. l. n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

Le considerazioni che precedono, tuttavia, si riferiscono all'ipotesi in cui la documentazione richiesta dal sig. sia già esistente presso l'amministrazione (il dubbio deriva dalla circostanza che il fa riferimento nella richiesta di accesso indirizzata a parte resistente ad "attestazioni", termini che potrebbe far pensare che i documenti siano detenuti dall'INPS), valendo, in caso contrario, il disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusti il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Comando Aeronautica Militare di Roma

Fatto

Il sig., a seguito di presentazione di precedente gravame alla scrivente (in data 6 marzo 2008, deciso con pronuncia di accoglimento il successivo 7 aprile), è venuto a conoscenza di memoria depositata dall'amministrazione resistente nel corso del predetto procedimento giustiziale in data 4 aprile 2008. Il 7 giugno 2008, pertanto, chiedeva all'amministrazione resistente copia della memoria in questione. L'amministrazione con nota del 19 giugno 2008, ha comunicato all'odierno ricorrente di aver chiesto parere alla scrivente Commissione, differendo di fatto l'accesso dell'..... Dopo aver reiterato la richiesta il 16 luglio u.s., e dopo altro provvedimento confermativo del differimento dell'amministrazione recante la data del 22 luglio successivo, in data 7 agosto il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente si rileva che in effetti questa Commissione, nella seduta del 22.07.2008, ha adottato il parere chiesto dal Comando Aeronautica Militare di Roma, attualmente amministrazione resistente, nel senso dell'accessibilità del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Successivamente, con fax in data 22 agosto 2008, la stessa amministrazione ha comunicato alla scrivente commissione di aver trasmesso il 21 agosto 2008 all'..... la memoria difensiva, documento oggetto dell'originaria richiesta d'accesso.

Pertanto, con l'esibizione del documento richiesto risulta soddisfatto l'interesse sotteso all'odierno ricorso.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Aeronautica Militare di Roma – Commissione sanitaria di appello

Fatto

Il sig. ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti sanitari detenuti dall'amministrazione resistente e riguardanti la persona del richiedente. Tra gli atti, per i quali è stata presentata istanza di accesso in data 15 maggio 2008, veniva espressamente menzionata la lettera di trasmissione della documentazione dall'amministrazione resistente al Ministero della Difesa. La Commissione sanitaria di appello ha rilasciato i documenti richiesti, eccezion fatta per la suddetta lettera di trasmissione, per la quale l'odierno ricorrente provvedeva a reiterare la domanda di accesso in data 27 giugno u.s. non avendo ottenuto risposta alla seconda richiesta, in data 16 agosto 2008 il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio *medio tempore* formatosi, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente. Tale circostanza è confermata anche dal fatto che l'amministrazione ha rilasciato due dei tre documenti oggetto dell'istanza, rimanendo silente sulla lettera di trasmissione al Ministero per la quale, tuttavia e dato

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

lo stretto collegamento con la restante documentazione esibita al sig., non si rinvengono ragioni ostative all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.